



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 509 DEL 13/03/2017

OGGETTO:	 Rettifica alla determina dirigenziale n 354/2017 comportante rettifiche al Bando di CONCORSO DI IDEE AI SENSI DELL'ART.156 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE IDEATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI FANO . CIG n. Z0B1D6F93F .
-----------------	---

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/01/2017, è stato approvato l'aggiornamento del D.U.P. 2017-2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/01/2017, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017, ed il Bilancio pluriennale 2017-2018-2019;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2017/2019;

Premesso inoltre che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 610 del 29/12/2016 è stata approvata l'indizione di un Bando pubblico per un concorso di idee per la "Realizzazione del Parco Urbano di Fano" nonché il disciplinare del concorso di idee allo scopo diselezionare proposte progettuali che rispondano a caratteri di multifunzionalità e in particolare armonizzino le seguenti funzioni:
 - funzione sociale;
 - funzione naturalistica;
 - turistico ricreativa;
 - funzione di contributo alla salute e al benessere;
 - funzione di promozione e fruizione artistica;
 - funzione di servizio ecosistemico e sociale.

Visto che con propria determinazione dirigenziale n. 354 del 17/02/2017 è stata avviata la procedura per l'espletamento di un concorso di idee per l'acquisizione di proposte ideative per "la realizzazione del parco urbano di Fano", in forma aperta e anonima in una unica fase ai sensi dell'art. 156 del D.lgs. 50/2016, nonché è stato approvato il Bando di concorso e relativi allegati, esplicativi della procedura di gara, dei criteri di valutazione delle proposte ideative e delle clausole negoziali essenziali,

Dato atto che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 n. 263 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.36 del 13/02/2017, in vigore dal 28/02/2017, adottato in applicazione dell'art. 24 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, sono stati definiti i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria abrogando gli art. 254,255 e 256 del D.P.R. 207/2010;

Ritenuto pertanto di dover adeguare i riferimenti normativi contenuti nel Bando di gara alle sopravvenute disposizioni legislative sopra richiamate e precisamente di dover rettificare il seguente articolo del Bando di gara:

Art. 4 Partecipazione al concorso-
come segue:

1. La partecipazione al Concorso è consentita a tutti i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. da a) a f)



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

, nonché ai soggetti di cui all'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, precisamente sono ammessi a partecipare i seguenti operatori economici:

a) prestatori di servizi di ingegneria e architettura :

i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse.

b. società di professionisti:

le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c. società di ingegneria:

le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e. raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Inoltre, ai sensi dell'art. 156, comma 2, del DLgs 50/2016, sono ammessi al concorso di idee anche:

g. lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso, ossia del Comune di Fano.

2. Nel caso di raggruppamento temporaneo deve essere nominato un capogruppo, unico responsabile e referente nei confronti del Comune.

Il raggruppamento temporaneo costituisce un'entità unica ai fini del concorso e la paternità della proposta progettuale espressa è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, a tutti i componenti del raggruppamento.

In caso di raggruppamenti da costituire, i soggetti che costituiranno i raggruppamenti devono dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso il raggruppamento sia già costituito, il mandatario deve presentare il mandato collettivo con rappresentanza conferitogli dal/i mandante/i (in originale o copia autenticata).

E' vietata, ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs 50/2016, qualsiasi modificazione alla composizione dei



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

raggruppamenti temporanei di professionisti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato.

3. I raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, devono prevedere quale progettista la presenza di almeno **un professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni** all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, **pena l'esclusione dalla gara.**

Fermo restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista abilitato da meno di 5 anni presente nel raggruppamento, può essere, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 02/12/2016 n° 263, pubblicato sulla G.U. n° 36 del 13/02/2017:

- a) con riferimento ai professionisti singoli o associati, un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento ai soggetti di cui all'art. 46 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai soggetti di cui all'art. 46 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro della Unione Europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

4. I partecipanti al concorso possono avvalersi, nell'ambito di un approccio multidisciplinare, di consulenti, collaboratori o artisti anche se non iscritti agli Ordini o Registri professionali. Di ogni singolo consulente o collaboratore dovrà essere dichiarata la qualifica e la natura della consulenza o della collaborazione. Compiti e attribuzione dei consulenti e/o collaboratori sono definiti all'interno del gruppo concorrente senza che ciò abbia rilevanza nei rapporti fra il concorrente e il Comune.

5. La partecipazione a qualsiasi titolo (capogruppo, membro del gruppo, consulente, collaboratore) di un concorrente a più di un raggruppamento comporta l'esclusione dal concorso sia del singolo concorrente sia del raggruppamento o dei raggruppamenti di cui il medesimo risulti essere contemporaneamente componente.

6. Alla presente procedura di gara non possono partecipare coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della professione.

7. Al concorso possono partecipare i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con l'esclusione dei dipendenti della presente Stazione appaltante.

8. Nel modello 2 "Dichiarazione sostitutiva unica" dovrà essere compilata la lettera D) inserendo in fondo, per ciascuno dei soggetti raggruppati, a seconda che si tratti di professionista singolo o di studio associato o di società, le stesse dichiarazioni richieste ai punti A) o B) o C) ai concorrenti non raggruppati e sottoscritto da tutti i componenti il Raggruppamento.

4.2 - Requisiti di partecipazione -

omissis

Requisiti di idoneità professionale

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, la proposta progettuale è formulata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della proposta stessa, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E' inoltre indicata, sempre nella proposta progettuale, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Le società di professionisti, di cui all'art. 46, comma 1, lett. b), e le società di ingegneria di cui all'art. 46,



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

comma 1, lett. c) devono possedere i requisiti indicati rispettivamente dall'art.2 e art.3 del D.M. 02/12/2016 n. 263, pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13/02/2017.

In caso di raggruppamento, consorzio stabile o GEIE, le dichiarazioni di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 02/12/2016 n° 263, pubblicato sulla G.U. n° 36 del 13/02/2017, devono essere rese da ciascuno dei soggetti partecipanti.

Dato atto altresì che tutte le altre condizioni indicate nel Bando restano invariate;

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente;

Visti

- il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:
- l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto le Linee Guida ANAC n.1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 n. 263 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.36 del 13/02/2017,

VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 1 in data 9/01/2017 con cui si conferma il sottoscritto dott. Arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore LL.PP.;

Stante la propria competenza;

Attestato, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI PROVVEDERE** a rettificare il Bando di concorso per l'acquisizione di proposte ideative per "la realizzazione del parco urbano di Fano" e i relativi allegati in conformità ai requisiti richiesti agli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 n. 263 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.36 del 13/02/2017;
- 3) **DI APPROVARE** pertanto, le seguenti rettifiche del Bando di gara e conseguentemente di modificare i pertinenti punti dei modelli allo stesso allegati e precisamente :

Articolo 4 Partecipazione al concorso-
come segue:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

1. La partecipazione al Concorso è consentita a tutti i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. da a) a f), nonché ai soggetti di cui all'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, precisamente sono ammessi a partecipare i seguenti operatori economici:

a) prestatori di servizi di ingegneria e architettura :

i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse.

b. società di professionisti:

le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale;

c. società di ingegneria:

le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e. raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Inoltre, ai sensi dell'art. 156, comma 2, del DLgs 50/2016, sono ammessi al concorso di idee anche:

g. lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso, ossia del Comune di Fano.

2. Nel caso di raggruppamento temporaneo deve essere nominato un capogruppo, unico responsabile e referente nei confronti del Comune.

Il raggruppamento temporaneo costituisce un'entità unica ai fini del concorso e la paternità della proposta progettuale espressa è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, a tutti i componenti del raggruppamento.

In caso di raggruppamenti da costituire, i soggetti che costituiranno i raggruppamenti devono dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso il raggruppamento sia già costituito, il mandatario deve presentare il mandato collettivo con rappresentanza conferitogli dal/i mandante/i (in originale o copia autenticata).

E' vietata, ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs 50/2016, qualsiasi modificazione alla composizione dei



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

raggruppamenti temporanei di professionisti, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato.

3. I raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, devono prevedere quale progettista la presenza di almeno **un professionista laureato e abilitato da meno di 5 anni** all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, **pena l'esclusione dalla gara.**

Fermo restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista abilitato da meno di 5 anni presente nel raggruppamento, può essere, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 02/12/2016 n° 263, pubblicato sulla G.U. n° 36 del 13/02/2017:

- a) con riferimento ai professionisti singoli o associati, un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento ai soggetti di cui all'art. 46 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai soggetti di cui all'art. 46 comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro della Unione Europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

4. I partecipanti al concorso possono avvalersi, nell'ambito di un approccio multidisciplinare, di consulenti, collaboratori o artisti anche se non iscritti agli Ordini o Registri professionali. Di ogni singolo consulente o collaboratore dovrà essere dichiarata la qualifica e la natura della consulenza o della collaborazione. Compiti e attribuzione dei consulenti e/o collaboratori sono definiti all'interno del gruppo concorrente senza che ciò abbia rilevanza nei rapporti fra il concorrente e il Comune.

5. La partecipazione a qualsiasi titolo (capogruppo, membro del gruppo, consulente, collaboratore) di un concorrente a più di un raggruppamento comporta l'esclusione dal concorso sia del singolo concorrente sia del raggruppamento o dei raggruppamenti di cui il medesimo risulti essere contemporaneamente componente.

6. Alla presente procedura di gara non possono partecipare coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della professione.

7. Al concorso possono partecipare i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con l'esclusione dei dipendenti della presente Stazione appaltante.

8. Nel modello 2 "Dichiarazione sostitutiva unica" dovrà essere compilata la lettera D) inserendo in fondo, per ciascuno dei soggetti raggruppati, a seconda che si tratti di professionista singolo o di studio associato o di società, le stesse dichiarazioni richieste ai punti A) o B) o C) ai concorrenti non raggruppati e sottoscritto da tutti i componenti il Raggruppamento.

4.2 - Requisiti di partecipazione -

omissis

Requisiti di idoneità professionale

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, la proposta progettuale è formulata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della proposta stessa, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E' inoltre indicata, sempre nella proposta progettuale, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Le società di professionisti, di cui all'art. 46, comma 1, lett. b), e le società di ingegneria di cui all'art. 46,



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

comma 1, lett. c) devono possedere i requisiti indicati rispettivamente dall'art.2 e art.3 del D.M. 02/12/2016 n. 263, pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13/02/2017.

In caso di raggruppamento, consorzio stabile o GEIE, le dichiarazioni di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 02/12/2016 n° 263, pubblicato sulla G.U. n° 36 del 13/02/2017, devono essere rese da ciascuno dei soggetti partecipanti.

4) DI PRECISARE che tutte le altre condizioni indicate nel Bando di concorso e non richiamate nel presente atto rimangono invariate;

5) DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Arch. Adriano Giangolini; Dirigente Settore LL.PP. ;

6) DI DARE MANDATO all'Ufficio Appalti a procedere alla pubblicazione del bando di gara per il presente concorso, autorizzando eventuali modifiche non sostanziali;

7) DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it ;

8) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è: l'Arch. **GIANGOLINI ADRIANO**.

La presente determinazione viene trasmessa alle strutture preposte nell'Amministrazione al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall'art. 26 della legge 488/1999 e, per le procedure attuative, all'Ufficio Appalti e Contratti, all'Ufficio di Ragioneria.

La presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art.119 e 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5° LL.PP.
(dott. Arch. Adriano Giangolini)

(Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art.20 e seguenti del decreto legislativo n.82/2005)

DETERMINAZIONE N. 509 DEL 13/03/2017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la regolarità contabile (art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

Fano, li 13-03-2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

Mantoni Daniela

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

